

Lo dice il Tar Lazio. L'Anac esclude che si possa sanare a procedura aggiudicativa in corso

# Addio gara se non si è in regola

## Si perde l'appalto se l'incorporata non è a posto col Fisco

DI DARIO FERRARA

**L'**impresa perde l'appalto perché la società che ha incorporato non era in regola con i tributi al momento in cui risulta presentata la domanda per partecipare alla gara. E ciò anche se, per ipotesi, in seguito ha ottenuto di poter pagare a rate all'erario il debito della compagine inglobata. Da una parte la società che procede alla fusione per incorporazione subentra in tutti gli obblighi dell'altra società che partecipa all'operazione. E dall'altra l'autorità nazionale anticorruzione ha escluso che il requisito della regolarità fiscale possa essere acquisito con il soccorso istruttorio quando è già in corso la procedura di selezione per l'affidamento dell'appalto. È quanto emerge dalla sentenza 8011/18, pubblicata dalla sezione seconda-ter del Tar Lazio.

**SOGGETTO COMPOSITO.** Cassa male, l'impresa: si era assicurata l'appalto di servizio per l'ex Equitalia, ma scatta la revoca dell'aggiudicazione perché l'Ader, l'at-

tuale Agenzia delle entrate riscossione, non può consentire che a curare la manutenzione sia una società che ha pendenze con l'erario, per quanto dovute alla compagine incorporata. Si applica infatti l'articolo 2504-bis, primo comma, cc: la società che ingloba non è un successore universale ma neppure un soggetto altro e dunque le compagini partecipanti all'operazione proseguono la loro esistenza nel soggetto composito. Insomma: l'incorporante subentrata nella titolarità delle posizioni giuridiche soggettive facenti capo all'incorporata.

**PAR CONDICIO.** Per i debiti col fisco non risulta possibile una regolarizzazione postuma rispetto alla presentazione delle offerte perché sarebbe contro il principio della par condicio e autoreponsabilità dei concorrenti. I requisiti per partecipare alla gara, precisa l'Anac, devono essere mantenuti fino all'aggiudicazione dell'appalto senza che sia possibile strumentalizzare il soccorso istruttorio in corso d'opera. La domanda di pagare a rate il debito con

il fisco deve essere stata accettata prima della presentazione dell'offerta affinché l'impresa possa partecipare alla procedura. Nella specie la società avrebbe dovuto segnalare la carenza del requisito e sarebbe stata esclusa.

**DICHIARAZIONE IN VERITIERA.** In ogni caso l'estromissione sarebbe comunque scattata perché l'impresa aggiudicataria ha reso una dichiarazione non veritiera rispetto ai presupposti per partecipare alla gara secondo quanto dispone l'articolo 80 comma 5 lettera f bis) del codice dei contratti pubblici, come introdotto dal decreto legislativo 56/2017: il dlgs correttivo al codice appalti risulta applicabile in questo caso perché «l'avviso di indagine di mercato» risale al 12 luglio 2017. All'ormai ex aggiudicataria non resta che pagare le spese di giudizio.

La sentenza sul sito [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

## Famiglie disagiate, il bonus idrico più aiuti una tantum

Oltre al bonus idrico, partito il 1° luglio, le famiglie con disagio economico, per il solo 2018, potranno accedere a una agevolazione una tantum per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2018 e l'inizio dell'effettivo periodo di agevolazione (cioè il 1° luglio). La domanda per il bonus una tantum acqua va presentata, in forma di autocertificazione, presso il proprio comune di residenza o presso un altro ente designato dal comune (Caf, Comunità montane), utilizzando l'apposito modulo. Con la determinazione n. 14/2018 l'autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha approvato le procedure di dettaglio per validare richieste di bonus sociale idrico e procedure per il riconoscimento della quota una tantum. Il bonus idrico è stato previsto dal dpcm 13 ottobre 2016, emanato in forza dell'art. 60 del collegato Ambientale (legge 221/2015) e, poi, attuato con provvedimenti dell'autorità di regolazione per energia reti e ambiente (deliberazione 897/2017/Idr). Hanno diritto ad ottenere il bonus gli utenti diretti ed indiretti del servizio di acquedotto in condizioni di disagio economico sociale; cioè parte di nuclei familiari con indicatore Isee non superiore a 8.107,5 euro e con indicatore Isee non superiore a 20 mila euro se con almeno 4 figli a carico. Il bonus garantisce la fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua su base annua (pari a 50 litri/abitante/giorno) per ogni componente della famiglia anagrafica dell'utente. Garantisce, ad esempio, a una famiglia di quattro persone di non dover pagare 73 metri cubi di acqua all'anno.

**Domanda bonus acqua.** Per presentare la domanda, oltre al modulo compilato con i propri dati anagrafici e i riferimenti che identificano la fornitura, servono:

- documento di identità;
- eventuale delega;
- attestazione Isee in corso di validità;
- attestazione che contenga i dati di tutti i componenti del nucleo Isee (nome-cognome e codice fiscale);

- attestazione riconoscimento di famiglia numerosa (almeno 4 figli a carico), se l'Isee è superiore a 8.107,5 euro (ma entro i 20.000).

**Utente diretto e indiretto.** È utente diretto quello in condizioni di disagio economico sociale direttamente titolare di una fornitura per il servizio di acquedotto a uso domestico residente. È utente indiretto uno dei componenti del nucleo Isee in condizioni di disagio economico sociale, che utilizzi nell'abitazione di residenza una fornitura per il servizio di acquedotto intestata a un'utenza condominiale. L'erogazione del bonus acqua avviene con modalità differenti:

- per gli utenti diretti, avviene in bolletta. Nello specifico, l'ammontare annuo è erogato pro-quota giorno e ogni bolletta che contabilizzi i consumi relativi al periodo di agevolazione riporterà parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta medesima fa riferimento;

- per gli utenti indiretti, il gestore provvederà ad erogare il bonus in un'unica soluzione, ad esempio mediante accredito sul conto corrente (bancario o postale) o con assegno circolare non trasferibile o qualsiasi altra modalità scelta dal gestore, purché tracciabile e quindi verificabile.

Cinzia De Stefanis

## Ortofrutticolo, sale al 60% l'aiuto Ue per il comparto

Aumento del limite dell'aiuto finanziario dell'Unione dal 50% al 60% per i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati. Le organizzazioni di produttori dovranno presentare domanda di aiuto per le azioni attuate a livello di organizzazioni di produttori nello Stato membro in cui sono riconosciute. Se sono socie di un'associazione transnazionale di produttori, le organizzazioni trasmetteranno copia della domanda allo stato membro in cui l'associazione ha la sede legale. È col regolamento di esecuzione (Ue) 2018/1146 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea del 17 agosto 2018 legge 208/9) che viene modificato il regime di aiuto per le organizzazioni ortofrutticole.

L'obiettivo principale delle misure è la promozione della competitività dei prodotti commercializzati dalle organizzazioni di produttori e dalle loro associazioni in caso di gravi turbative del mercato, la perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi connessi. Le organizzazioni di produttori presentano all'autorità competente dello Stato membro una domanda di aiuto o del relativo saldo per ciascun programma operativo per il quale è richiesto l'aiuto, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello per il quale è chiesto l'aiuto.

Le domande sono corredate di documenti giustificativi attestanti:

- l'aiuto richiesto;
- il valore della produzione commercializzata;
- i contributi finanziari versati dai soci e quelli versati dall'organizzazione di produttori medesima;
- le spese sostenute a titolo del programma operativo;
- le spese relative alle misure di prevenzione e gestione delle crisi, suddivise per azioni;
- la quota del fondo di esercizio spesa per le misure di prevenzione e gestione delle crisi, suddivisa per azioni.

Le domande di anticipo possono essere presentate nei modi stabiliti dallo Stato membro, ogni tre mesi in gennaio, aprile, luglio e ottobre oppure ogni quattro mesi in gennaio, maggio e settembre.

Cinzia De Stefanis

## Garanzie credito, dal 15/10 pmi devono esibire il merito

Dal 15 ottobre riordino della disciplina del fondo in materia di efficacia della garanzia. Con lo spostamento in capo alle imprese beneficiarie della responsabilità in materia di possesso e dimostrazione dei requisiti dimensionali delle pmi; l'inserimento dell'obbligo per il richiedente di comunicazione dell'inadempimento dell'impresa, entro un congruo termine; la riduzione di cause di inefficacia e, infine, l'eliminazione, tra le cause di inefficacia, delle condizioni che non rientrano sotto il diretto e pieno controllo del soggetto richiedente (e, nel caso di controgaranzia, anche del soggetto finanziatore).

In una guida operativa del Medio credito centrale (MCC) vengono illustrate le novità legate alla causa di inefficacia della garanzia del fondo. I soggetti richiedenti la garanzia statale, dovranno comunicare al gestore del fondo (medio credito centrale), entro 3 mesi dal loro accadimento (4 mesi per la controgaranzia), a pena di inefficacia, tutti gli «eventi di rischio» relativamente a operazioni finanziarie garantite dal fondo. Parliamo, ad esempio, di crediti scaduti o sconfinanti in via continuativa da oltre 90 giorni o la revoca del credito accordato.

Nel caso di operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che non presentano un piano di ammortamento la richiesta di ammissione deve pervenire al gestore - Mcc prima della delibera di concessione da parte dei soggetti richiedenti e della stipula o del perfezionamento. A pena di inefficacia della garanzia, le operazioni non devono essere deliberate e stipulate o perfezionate antecedentemente alla data della delibera del consiglio di gestione.

È consentito presentare la richiesta di ammissione relativa ad operazioni già deliberate dai soggetti richiedenti a condizione che la delibera di concessione del soggetto richiedente sia condizionata, nella sua esecutività, alla delibera di ammissione alla garanzia del fondo e la richiesta di ammissione sia presentata entro 6 mesi dalla data della delibera condizionata di concessione dell'operazione da parte dei soggetti richiedenti.

Marco Ottaviano